



# COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

## PROVINCIA DI PESCARA

Decreto n. 6 del 14/02/2014

OGGETTO:

---

**CASA DI CURA VILLA SERENA DEL DOTT. L. PETRUZZI S.R.L. / COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO. RICORSO INNANZI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - TARSU 2008. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.**

---

### IL SINDACO

Premesso che:

- in data 21 gennaio 2014 è stato notificato a questa Amministrazione Comunale il ricorso, con istanza di sospensione, dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, presentato dalla Casa di Cura Privata Villa Serena del Dott. L.Petruzzi s.r.l., *“avverso l'avviso di accertamento su mancato pagamento TARSU, annualità 2008 – avvio procedimento di riscossione coattiva, prot. n. 29421 del 21/10/2013, notificato in data 21 ottobre 2013, concernente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, relativo Tributo Provinciale, addizionale ex ECA e magg., per l'anno 2008, con il quale il Comune di Città Sant'Angelo, Settore Entrate, Ufficio Tributi ha riscontrato un debito relativo all'avviso di pagamento inerente la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani dell'anno 2008, di cui ruolo € 136.450,96, tributo provinciale € 6.822,55, addizionali ex ECA e magg. € 13.645,10, nonché interessi € 12.317,06, per complessivi € 169.241,94, comprensivi di spese per € 5,88”*;

- con nota protocollo n. 2576/V/01 del 24 gennaio 2014, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 2012 n. 27, si richiedeva al legale di fiducia dell'Ente, che aveva già curato in precedenza l'attività giudiziaria in essere con la società Casa di Cura Privata Villa Serena del Dott. L.Petruzzi s.r.l., di pattuire il compenso, relativo al contenzioso di cui trattasi, per mezzo di un preventivo di massima, recante l'indicazione, per le singole prestazioni, di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi che presuntivamente potrebbero derivare dall'incarico stesso;

- con nota del 27 gennaio 2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 29 gennaio c.m. al n. 2.972, lo studio legale e tributario Del Federico & Associati inoltrava il preventivo relativo alle presumibili prestazioni da porre in essere relativamente all'attività giudiziale di cui trattasi;

- con Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2012 è stato emanato il *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”* e che il preventivo di cui trattasi è redatto applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 140/2012;

- per il valore della causa (ammontante ad €169.241,94), pare congruo il preventivo redatto dal legale di fiducia, ove si evidenzia un compenso di €5.450,00, oltre accessori, come da nota prot. n. 2.972 del 29 gennaio 2014;

- il decreto legislativo n. 267/2000, in particolare l'art. 50, comma 2, attribuisce al Sindaco la rappresentanza dell'ente e il comma 10 stabilisce che il Sindaco attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità stabilite dai successivi artt. 109 e 110;

- l'art. 110, comma 6 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che *“per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”*;

- alla luce di quanto sopra, la nomina del legale dell'ente per la costituzione nel presente giudizio è da configurarsi come incarico di collaborazione esterna, per cui la competenza è del sottoscritto in qualità di capo dell'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 5.7.1999 n. 1164; CdS, Sez. IV, 7.9.2000, n. 4702);

- la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del Comune spetta in via esclusiva al Sindaco e non al dirigente (Corte di Cassazione, sentenza n. 10787 del 07.06.2004 – TAR Basilicata, 2 agosto 2005, n. 745 – TAR Sardegna, Cagliari, 6 aprile 2001, n. 428 – Consiglio di Stato, sez. VI, 9 marzo 2005, n. 985);

- l'art. 21, sesto capoverso, dello Statuto comunale, stabilisce in capo al Sindaco la possibilità di conferire gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione;

- l'art. 10 comma 1, lettera e) del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 30.10.2003, stabilisce che sono del Sindaco le competenze in merito all'attribuzione ed alla definizione degli incarichi di consulenza esterna;

ATTESO che l'incarico può essere conferito allo Studio legale tributario associato Del Federico e Associati il cui compenso è stato pattuito in €5.450,00, oltre accessori (C.A.P. ed I.V.A.) come da nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 29 gennaio 2014 al n. 2.972;

VISTA la polizza assicurativa professionale stipulata con la società assicuratrice Milano Assicurazioni, numero

DECRETA

1. conferire incarico professionale allo Studio legale tributario Del Federico e Associati, con studio in Pescara, Piazza E. Troilo n. 23, per la difesa degli interessi dell'Amministrazione comunale di Città Sant'Angelo nel giudizio innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, proposto con ricorso con istanza di sospensione, dalla Casa di Cura Privata Villa Serena del Dott. L.Petruzzi s.r.l., *“avverso l'avviso di accertamento su mancato pagamento TARSU, annualità 2008 – avvio procedimento di riscossione coattiva, prot. n. 29421 del 21/10/2013, notificato in data 21 ottobre 2013, concernente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, relativo Tributo Provinciale, addizionale ex ECA e magg., per l'anno 2008, con il quale il Comune di Città Sant'Angelo, Settore Entrate, Ufficio Tributi ha riscontrato un debito relativo all'avviso di pagamento inerente la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani dell'anno 2008, di cui ruolo € 136.450,96, tributo provinciale € 6.822,55, addizionali ex ECA e magg. € 13.645,10, nonché interessi € 12.317,06, per complessivi € 169.241,94, comprensivi di spese per € 5,88”;*
2. demandare ai responsabili dei servizi, ciascuno per quanto di propria competenza, l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

IL SINDACO  
Gabriele Florindi